



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

e-mail: elettorale.pref_laquila@interno.it

ALLEGATO “A”

Referendum confermativo e Consultazioni amministrative del 20-21 settembre 2020

Pro-memoria disciplina propaganda elettorale

Premessa

La disciplina della propaganda referendaria è quella stabilita dalla legge 4/4/1956 n. 212 come modificata dalla legge 24/4/1975 n. 130, nonché dalle leggi 10/12/1993 n. 515, 25/5/1970 n. 352 e dall'articolo 1 comma 400 lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Uso di altoparlanti

Allo scopo di assicurare il pieno rispetto delle libertà democratiche sarà svolta dai Partiti e Gruppi politici e/o dai Rappresentanti delle liste ammesse alla competizione elettorale e dal Comitato promotore del Referendum ogni possibile opera di persuasione presso i propri aderenti perché non abbiano a verificarsi azioni di disturbo durante i comizi.

In particolare, durante lo svolgimento di un comizio, gli altri partiti o gruppi dovranno astenersi dal far affluire nelle località interessate altoparlanti mobili o altri mezzi che possano disturbare la manifestazione e dal distribuire opuscoli, giornali o manifesti di propaganda in genere.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e, limitatamente, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e/o di quello precedente.

Si rammenta che tale attività è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ovvero, nel caso in cui venga svolta sul territorio di più Comuni, del Prefetto (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 24.4.1975, n. 130 e dell'articolo 49, comma 4, del DPR 16.9.1996, n. 610).

I mezzi acustici a bordo di automezzi per l'annuncio di comizi saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.

Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno lontani da piazze, strade e locali ove sono in atto comizi elettorali, nonché da ospedali, cliniche, chiese, scuole e convivenze civili e militari.

La trasmissione di musiche, che generalmente precedono lo svolgimento dei comizi, sono tassativamente limitate a mezz'ora prima dell'inizio del comizio stesso.

Orario dei comizi

Tanto nei giorni feriali che in quelli festivi i comizi all'aperto saranno consentiti soltanto dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00, intendendo quest' ultimo termine come finale e tassativo, ad eccezione dei giorni di sabato nei quali il termine è esteso fino alle ore 24,00.

Per i comizi da tenere nelle aree antistanti gli stabilimenti industriali ubicati fuori dei centri abitati, si prescinde dall'intervallo 13,30/16,00.

Nell'ultimo giorno di campagna referendaria - venerdì 18 settembre - la chiusura dei comizi è protratta fino alle ore 24,00.



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

e-mail: elettorale.pref_laquila@interno.it

I comizi nelle stesse località dovranno essere intervallati tra di loro di almeno 15 minuti, al fine di consentire l'allontanamento del pubblico non interessato.

In occasione di feste religiose e patronali non saranno tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni religiose esterne (processioni).

Anche i festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono durante il periodo della campagna elettorale, sono soggetti alla disciplina di cui alle leggi innanzi richiamate che prevedono, in particolare, le affissioni negli spazi esclusivi a ciò destinati, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o aperto al pubblico e limitazioni all'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili.

Dette manifestazioni, ovviamente, non potranno aver luogo né durante i giorni della votazione, né durante il giorno precedente, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 130/1975.

Luogo dei comizi

I Comuni all'inizio della campagna elettorale provvederanno a designare le piazze e gli altri spazi pubblici riservati ai comizi, tenute presenti le condizioni del traffico ed evitando che siano individuate strade o piazze in prossimità di scuole, convitti e convivenze, mentre i partiti ed i gruppi politici si impegnano a tenere i comizi stessi esclusivamente in detti luoghi.

L'avvicendamento dei vari Partiti, Gruppi politici o Comitato promotore nei luoghi pubblici dei Comuni della provincia, avverrà a turno ed in modo tale che tra un comizio e l'altro da tenere nello stesso luogo intercorra un intervallo di almeno quindici minuti, tempo utile per consentire il deflusso dei partecipanti al precedente comizio, **fermo restando che la durata di ciascun comizio non potrà essere superiore ad un'ora ed un quarto a decorrere dall'ora fissata per il comizio.**

Le manifestazioni di propaganda diverse dai comizi usuali (spettacoli musicali, teatrali ecc.) sono disciplinate dalle stesse modalità stabilite per i comizi tradizionali e sono tenute nei luoghi concessi o concordati con i Comuni.

Prenotazione dei comizi

L'uso delle piazze e degli altri luoghi destinati ai comizi dovrà essere richiesto ai Comuni esclusivamente **nei tre giorni precedenti quelli dei comizi stessi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.**

La domanda di prenotazione deve riguardare un solo comizio e deve essere presentata al protocollo generale degli uffici comunali che provvederanno all'immediata protocollazione o, comunque, ad apporre l'indicazione della data e dell'ora di presentazione.

Entro le ore 14,00 della giornata precedente a quella fissata per il comizio, il Comune provvederà a comunicare al richiedente la concessione effettuata.

I Partiti politici, le liste concorrenti ed il Comitato promotore si impegnano a presentare le istanze ed a segnalare ai Comuni il nominativo e il numero di telefono di un referente responsabile.

Ai fini dell'assegnazione del luogo del comizio varrà la priorità di presentazione delle richieste scritte.

Per i comizi da tenersi nell'ultimo giorno consentito e, cioè, venerdì 18 settembre 2020 non si applica il criterio della priorità e qualora non venga raggiunto accordo tra i richiedenti si procederà al sorteggio per quanto riguarda l'ordine di successione degli oratori.



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

e-mail: elettorale.pref_laquila@interno.it

Il sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque **non oltre le ore 14,00 di giovedì 17 settembre** in sede di comitato interpartitico convocato dal Sindaco.

Durata dei comizi.

L'uso della piazza o del luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata complessiva di un'ora e mezza (compreso il tempo necessario per rendere libero il luogo).

Nei comizi non è ammesso il contraddittorio e nei Comuni ove vi sia la disponibilità di disporre di più piazze, non possono essere tenuti comizi contemporaneamente da più partiti o movimenti in località distanti meno di duecento metri, salvo casi eccezionali che possono interessare i comizi da svolgersi in luoghi chiusi.

Durante lo svolgimento dei comizi sarà vietata la distribuzione di volantini o stampati contenenti propaganda di Partito o Movimento diversi da quello che sta tenendo il comizio.

Affinché possano disporsi per tempo i servizi di Ordine Pubblico, i Comuni daranno comunicazione alle Autorità di Polizia competenti (Commissariati della P.S. o Stazioni dei Carabinieri) delle avvenute concessioni delle piazze e/o degli altri luoghi destinati ai comizi, con l'indicazione dell'ora e della località; analoga comunicazione verrà fatta ai Partiti politici e/o ai Comitati richiedenti.

Dette Autorità di Polizia provvederanno ad informare la Questura.

SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI

L'affissione del materiale di propaganda referendaria, come manifesti murali o altri stampati, deve essere effettuata esclusivamente entro gli appositi spazi assegnati dai Comuni, con i criteri e le modalità di cui alle leggi innanzi citate.

A tale riguardo si raccomanda ai Comuni di predisporre gli spazi in modo da garantirne la uniforme visibilità e mettendone bene in evidenza i numeri al fine di evitarne la copertura. L'ubicazione degli spazi stessi, inoltre, deve essere in luogo facilmente accessibile e su idonee superfici che consentano la migliore affissione.

I giornali quotidiani o periodici di Partito possono essere affissi nelle apposite bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dai Comuni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

E' vietata l'affissione e l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle finestre e sui balconi, **anche nel caso in cui l'immobile sia sede del comitato promotore ed elettorale**.

Le sedi dei comitati promotore ed elettorali sono equiparate alle sedi dei Partiti e, in quanto tali, rispetto ad essi è ammessa soltanto l'installazione e/o affissione esterna della semplice indicazione dei nominativi dei candidati e/o delle organizzazioni politiche di riferimento.

Sono inoltre vietate le scritte con vernici e/o bombolette spray, dovunque apposte e, in particolare, ove si crei contrasto con l'estetica cittadina o con la tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente.

Prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, i Sindaci provvederanno subito a far defiggere il materiale che interassi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

e-mail: elettorale.pref_laquila@interno.it

affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Si rammenta che l'articolo 15 della legge n. 515/1993 e ss.mm.ii. dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvederanno agli adempimenti consequenti a carico dei responsabili di abusi ed alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

PROPAGANDA ELETTORALE FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E MOBILE

Nel periodo della propaganda elettorale non è consentita in luogo pubblico alcuna forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, escluse le insegne indicanti le sedi di Partito o Movimento o Comitato.

La propaganda elettorale **mobile** è ammessa soltanto nella forma figurativa e **non luminosa**.

Per quanto attiene al problema della **sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda figurativa mobile** (cc.dd. "vele" ovvero qualunque altro veicolo o automezzo recante affissioni di propaganda elettorale), atteso che potrebbe ravvisarsi nella fattispecie una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme, si richiama l'avviso del Ministero dell'Interno, secondo il quale ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti "troppo prolungata", si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6 legge 4/4/1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni.

Si conviene, pertanto, che la sosta dei mezzi in questione possa essere ammessa unicamente nei limiti fissati dal Codice della Strada e **per un periodo non superiore a 15 minuti**.

Il rimessaggio delle cosiddette "vele" deve avvenire in luoghi che non ne consentano la visibilità.

Qualora siano individuati mezzi mobili quali sedi di Partito, Movimento o del Comitato promotore dovrà essere data comunicazione agli organi competenti dell'ubicazione stabile di detti mezzi. Detta ubicazione andrà soggetta, pertanto, alle regole previste e nel rispetto del Codice della Strada. I mezzi non potranno essere utilizzati come mezzi di propaganda mobile.

L'installazione di "gazebo" è ammessa a condizione che sia effettuata in occasione delle singole manifestazioni elettorali e nelle immediate vicinanze del palco.

Al di fuori di tale ipotesi, l'installazione è ammessa purché la struttura non presenti raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che richiamino direttamente o indirettamente Formazioni politiche o Candidati; inoltre, all'interno ed all'esterno non potranno essere esposti drappi o striscioni, manifesti e quant'altro riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso.



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Area 2 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali
e-mail: elettorale.pref_laquila@interno.it

DIVIETO DI LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI

Si ricorda che è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il divieto non riguarda la distribuzione di volantini consegnati isolatamente nelle mani dei passanti o dei partecipanti ad una manifestazione.

È vietato, comunque, distribuire volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.

E' vietata **l'esposizione** in luoghi pubblici o aperti al pubblico di volantini a contenuto di propaganda elettorale (esempio più ricorrente quello dei volantini "poggiati" sui banconi e/o sui tavolinetti di bar ed altri esercizi pubblici).

CORTEI STAFFETTE MOTORIZZATE ECC.

Per tutto il periodo della campagna elettorale non potranno essere effettuati cortei, staffette motorizzate, fiaccolate cittadine, parate e raduni in genere: tuttavia è salvaguardata l'effettuazione delle manifestazioni religiose, anche di quelle concomitanti con il giorno della votazione.

Al fine, poi, di assicurare le esigenze della quiete pubblica e del traffico, i Partiti e/o i Movimenti e/o il Comitato si impegnano a non svolgere propaganda a mezzo di diffusori collocati all'esterno di sedi dei Partiti stessi o dei Movimenti o del Comitato o di abitazioni.

TERMINE DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA

La propaganda elettorale, anche quella effettuata a mezzo di giornali ed emittenti radio-televisive, cessa, com'è noto, alle ore 24,00 di venerdì 18 settembre.

Nei giorni destinati alle votazioni è altresì tassativamente vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, comprensiva anche dell'uso di apparecchi ricetrasmettenti portatili che possano ivi far giungere messaggi propagandistici entro il predetto ambito. Si potrà invece continuare ad affiggere nelle bacheche di Partito.

Si conviene che anche le auto o altri mezzi che trasportino ammalati o disabili per l'esercizio del diritto di voto non usino contrassegni di Partito o altri mezzi di propaganda.

Si richiama la particolare attenzione dei Comuni sulla necessità di far provvedere alla cancellazione di scritte murali e abusive che attengano a questioni politiche nelle vicinanze dei seggi elettorali.